Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII **Roma — Martedì, 9 febbraio 1926** **Numero 32**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « fascicolo unico del vol. X - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 dicembre 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richideranno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Ministeriale 13 gennaio 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Spezia, pubblicato nel n. 20 della *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1926, sono state, per inesattezza della copia trasmessa, omesse all'art. 40 due righe. L'articolo stesso dovrà perciò essere sostituito dal seguente:

« Art. 40. — La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento all'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Banca d'Italia:
Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4 per cento convertito al 3.75 per cento estratte il 1° febbraio 1926.
Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4.50 per cento convertito al 3.75 per cento estratte il 1° febbraio 1926.

Credito fondiario sardo: Elenco delle cartelle estratte il 1° febbraio 1926.

Società elettrica bresciana: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 28 gennaio 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate all'incasso.

Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1911 sorteggiati nella 21ª estrazione del 1° febbraio 1926.

Credito fondiario del Banco di Sicilia (in liquidazione): Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Firenze: Elenco delle obbligazioni del prestito 1880 sorteggiate nella 92ª estrazione del 1° febbraio 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 349.

LEGGE 20 dicembre 1925, n. 2522.

Conversione in legge del R. decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli istituti di credito di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoti ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli istituti di credito a consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni « danneggiati terremoti », sostituendosi all'art. 1 il seguente:

« Art. 1. — Gli istituti indicati all'art. 266 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono autorizzati a consentire, contro cessione a garanzia di obbligazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e dei Regi decreti 23 dicembre 1923, n. 2873, e 22 gennaio 1924, n. 107, ed in base a stati di avanzamento stesi o vistati dall'ufficio del Genio civile, sovvenzioni in forma cambiaria, o nella forma di prelevamento in conto corrente, per un importo complessivo non eccedente il valore attuale delle obbligazioni cedute, scontate al saggio stabilito da ciascun istituto.

« Nei casi di decadimento dell'obbligazione previsti dal 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, restano salve le ragioni creditorie degli istituti sovventori verso lo Stato fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo delle somministrazioni fatte, sempre quando le sovvenzioni risultino regolarmente effettuate in base a regolari certificati di avanzamento dei lavori, rilasciati a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 939, subentrando lo Stato nelle ragioni creditorie degli istituti stessi verso i danneggiati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 350.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 117.

Miglioramenti economici per i professori dei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le sue successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1304;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro *ad interim* per la marina, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici, di cui alla tabella n. 78 dell'allegato secondo al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Resta modificata in conformità la tabella di classificazione per gradi del personale medesimo, stabilita con l'allegato I al predetto R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

I professori ordinari conseguono la promozione alla seconda classe dopo otto anni di permanenza nella terza, e la promozione alla prima classe dopo otto anni di permanenza nella seconda.

Art. 3.

I capi d'istituto di seconda classe hanno il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti professori, in quanto sia più favorevole di quello che spetterebbe loro in base all'anzianità di capi di istituto.

Art. 4.

All'atto dell'applicazione del presente decreto i professori ordinari, nonchè i presidi di seconda classe, verranno collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete, giusta le norme dei precedenti articoli 2 e 3, tenuto altresì conto delle abbreviazioni già conseguite per la maturazione degli aumenti periodici.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 1926, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 23. — FAINI.

ALLEGATO.

Ruoli organici del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Capi d'istituto di 1ª classe	17
7°	Capi d'istituto di 2ª classe	
7°	Professori ordinari di 1ª classe	169
8°	Professori ordinari di 2ª classe	
9°	Professori ordinari di 3ª classe	
10°	Professori straordinari	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro ad interim *per la marina*:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 351.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 124.

Cessazione del beneficio dell'assicurazione gratuita ai combattenti della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 19 maggio 1918, n. 769;

Visto il Nostro decreto in data 31 dicembre 1922, n. 1817;

Considerato che nel mese di agosto 1919, per la situazione militare delle Colonie, poteva ritenersi cessata la eventualità di operazioni belliche di natura tale da giustificare il proseguimento delle concessioni dei benefici di guerra relativi all'assicurazione gratuita;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la marina, per la guerra, per le comunicazioni e per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data 31 agosto 1919 il servizio militare prestato in Libia dal personale di cui al decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 769, cessa di essere valido agli effetti del conseguimento del beneficio riguardante l'assicurazione gratuita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 36 — FAINI.

Numero di pubblicazione 352.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 115.

Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale di mutuo soccorso fra impiegati, con sede in Milano.

N. 115. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto della Società nazionale di mutuo soccorso fra impiegati, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 353.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2511.

Approvazione del nuovo statuto del Comizio centrale romano dei veterani e dei reduci delle campagne di guerra nazionali e coloniali.

N. 2511. R. decreto 27 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico del Comizio centrale romano dei veterani e dei reduci delle campagne di guerra nazionali e coloniali.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 354.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2512.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Caldiero.

N. 2512. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Caldiero viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 355.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2513.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Umberto di Savoia », in Pognano.

N. 2513. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Umberto di Savoia », di Pognano, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1926.

Ammissione al trattamento dell'alcool denaturato dell'industria della fabbricazione dei dentifrici a base di sostanze antisettiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei dentifrici igienici, a base di sostanze antisettiche, è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

Le sostanze antisettiche saranno disciolte in alcool di gradazione non inferiore a 90 gradi, e i dentifrici dovranno essere posti in commercio coll'indicazione sui recipienti che trattasi di prodotti da usare esclusivamente per l'igiene delle cavità orali.

Art. 3.

Il fabbricante che intenda preparare i dentifrici di cui all'art. 1 deve farne regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando:

a) il nome, cognome e residenza;
b) la natura e l'ubicazione dell'opificio;
c) le sostanze antisettiche che intende impiegare;
d) il processo seguito nelle manipolazioni dell'alcool.

Il Ministero delle finanze, riconosciuta l'opportunità di accogliere la domanda, provvede a disciplinare la concessione, stabilendo il denaturante da impiegare per l'adulterazione dello spirito all'uso di cui sopra e le norme di vigilanza nell'opificio.

Art. 4.

Non sarà ammessa la denaturazione di spirito in quantità minore di dieci ettolitri per volta.

Art. 5.

I dentifrici saranno sottoposti ai vincoli della circolazione e del deposito stabiliti per l'alcool adulterato comune coll'art. 25 del testo unico di leggi sugli spiriti.

Roma, addì 29 gennaio 1926.

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1926.

Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, contenente le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1924, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori nel porto di Civitavecchia;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Capo I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Civitavecchia un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro portuale è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del competente circolo d'ispezione del l'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il presidente della Camera di commercio, o un suo delegato;

3° un rappresentante del ceto commerciale e industriale designato dalla Camera di commercio;

4° un rappresentante degli intrapenditori scelto fra quelli ammessi ad esercitare nel porto e da essi designato;

5° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Civitavecchia e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un egual numero di rappresentanti del ceto commerciale, degli imprenditori di lavoro e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispodenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio del lavoro e la presidenza del Consiglio vengono assunte da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nella esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo.

A tal uopo ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri effettivi del Consiglio debbono risiedere in Civitavecchia ed essere facilmente reperibili.

Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà, a proprio ed insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare alle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori, che degli intraprenditori e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica, ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuario circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni, o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzato a riscuotere, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata, nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori, nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di tesoreria provinciale.

Art. 13.

Tutti i versamenti e pagamenti saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Art. 14.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro.

Art. 15.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 16.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto.

Art. 17.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie, e nelle categorie si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavano i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni, e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 18.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, devono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 23 aprile 1924.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salvo le eccezioni di cui al 2° comma dell'art. 16.

Art. 19.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre d'ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dal 2° comma dell'art. 16.

Art. 20.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto, le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 21.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuto la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Civitavecchia.

Salvo quanto è disposto dall'art. 20, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 22.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda, e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi iscritti nel ruolo: le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 23.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta l'inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 24.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penali e di buona condotta.

Art. 25.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'esser figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio, e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 26.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 27.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento, e in caso che questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possono influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati;

evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agent. dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 28.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 29.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 21;

5° quando, per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando, dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento, nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Civitavecchia.

Art. 30.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso, lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 31.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 32.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

Capo III.

Cooperative ed imprese.

Art. 33.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate tra lavoratori permanenti di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Le cooperative così costituite potranno assumere imprese comprendenti anche i lavori di altre categorie dello stesso ramo (carboni, merci varie) a condizione di avvalersi per ciascun lavoro di lavoratori appartenenti alla relativa categoria ancorchè non soci.

Art. 34.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 21.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 35.

La concessione del lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci delle cooperative, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sia nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa far atto di recesso dalla società con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso di revoca della concessione come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o sieno da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Roma;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio salvo appello al comandante del porto.

Art. 36.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 37.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai, sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 38.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, o quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine, caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 35.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 39.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 16.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale e l'uso dei mezzi d'opera o, comunque, sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 16, funzioni d'impresa, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 40.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione, gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 21, e certificato di buona condotta;

d) certificato di iscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 21.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 41.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunciare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore, che lo avrà indebitamente impiegato, sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 60.

Art. 42.

La concessione di cui all'art. 40 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Roma;

c) impegno del concessionario di riconoscere le sue responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 43.

Le concessioni agli impresari potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 21, e sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria dell'impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti, per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 44.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 45.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande o proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento o retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito dallo art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 46.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, od a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 47.

Tutte le operazioni di cui all'art. 16 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

Il datore di lavoro che li ha impiegati (ancorchè sia una cooperativa) dovrà versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 48.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 49.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà valersi degli uffici

di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 50.

Ciascun datore di lavoro ha facoltà di scegliere i lavoratori che gli occorrono, prelevandoli esclusivamente dal ruolo dei permanenti della categoria cui compete il lavoro da eseguire, in numero non superiore ai due terzi del suo fabbisogno totale; l'altro terzo deve essere fornito dagli Uffici di collocamento, e sarà composto dagli altri operai inscritti al detto ruolo compresi eventualmente gli avventizi, prelevati mediante turno giornaliero.

Le cooperative invece sono autorizzate a prelevare per intiero fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa e i soci stessi appartengono. Nel prelevamente del personale suddetto dovrà essere seguito un turno interno giornaliero sempre sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Se le imprese da essa assunte comprendessero anche lavori di categoria diversa, la cooperativa sarà tenuta a prelevare, senza facoltà di scelta, il personale necessario a tali lavori presso l'Ufficio competente che lo assegnerà a turno giornaliero.

Art. 51.

Nel caso in cui lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali, estranei ai ruoli indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che pei loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 52.

I pesatori possono essere scelti nel rispettivo ruolo dai datori di lavoro, e da questi avviati direttamente al lavoro, salvo a darne nota all'Ufficio.

Art. 53.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più avanzati in età.

Art. 54.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone e cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 55.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 56.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 57.

Le controversie individuali che sorgano in materia di ordinamento e di retribuzioni del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto il quale a sua volta ne riferirà al direttore marittimo del Lazio, questi promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 58.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro, e che non lo riprenderanno immediatamente, dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle condizioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 59.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso una mese della presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre al l'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dal l'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 60.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria fino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro fino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria fino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio di lavoro, dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quelle delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 32.

Art. 61.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone ed Enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 62.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 23 aprile 1924 ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 21.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'art. 31.

Art. 63.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale ed industriale nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibile le elezioni regolari.

Art. 64.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro e le associazioni operaie che a quella data esercitavano in porto funzioni d'impresa dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 65.

In deroga al disposto dell'art. 50 la categoria dei lavoratori addetti esclusivamente alle operazioni di carico, scarico, stivaggio e distivaggio dei piroscafi postali dalla Sardegna che alla data del 23 aprile 1924 era già costituita in porto, potrà continuare ad essere impiegata per intiero fino alla sua naturale eliminazione, purchè entro un mese dalla entrata

in vigore del presente ordinamento i datori interessati ne facciano denuncia scritta all'ufficio, indicando le precise generalità, la categoria ed il numero del ruolo dei componenti detta categoria.

Questa potrà comprendere soltanto gli individui che vi appartengono alla data del presente decreto, e che siano inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro. Ognuno di essi dovrà però essere adibito esclusivamente a lavori di competenza della categoria alla quale è ascritto.

I vuoti che per qualsiasi motivo si faranno nel personale della suddetta categoria, non potranno essere colmati e per l'assegnazione del personale di rinforzo alla categoria stessa saranno osservate le disposizioni degli art. 50 e 51, tenendo presente che il numero dei lavoratori della categoria che via via resideranno, dovrà essere ridotto dei due terzi di libera scelta concessi al datore sul suo fabbisogno totale.

Art. 66.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 46;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 67.

Il presente decreto andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO COMMISSARIALE 4 febbraio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Pomigliano d'Arco.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Veduto il R. decreto 26 ottobre 1925, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco e nominato Regio commissario il comm. Eugenio Lombardi, il quale ha assunto l'ufficio il 5 novembre successivo;

Ritenuto che il predetto Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali ed il riordinamento dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco è prorogato di tre mesi e cioè fino al 5 maggio 1926.

Napoli, addì 4 febbraio 1926.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Roccapalumba e di Trabia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 5 novembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roccapalumba;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccapalumba è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 1° febbraio 1926.

Il Prefetto: MORI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 5 novembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Trabia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Trabia è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 25 gennaio 1926.

Il Prefetto: MORI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COLONIE

Convenzione per il servizio di tesoreria nell'Oltregiuba da parte della filiale della Banca d'Italia a Chisimaio autorizzata col R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2126, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 10 dicembre 1925, n. 286.

Questo giorno 27 del mese di agosto dell'anno 1925, in Roma, tra il Governo Italiano, rappresentato da S. E. il principe Pietro Lanza di Scalea, Ministro per le colonie, e

da S. E. il conte Giuseppe Volpi, Ministro per le finanze, e la Banca d'Italia, rappresentata dal suo direttore generale cav. gr. cr. prof. Bonaldo Stringher, si è convenuto quanto segue:

I.

A partire dal giorno che sarà fissato tra il Ministro per le colonie, il Ministro per le finanze e il direttore generale della Banca d'Italia, la filiale di questa a Chisimaio assumerà il servizio dei pagamenti e degli incassi di tesoreria per l'Oltregiuba da effettuarsi a Chisimaio stesso ad estensione del servizio di tesoreria nella Somalia e, però, fino al 31 dicembre 1930.

Per le entrate e i pagamenti riguardanti l'Oltregiuba sarà istituita presso la Sezione di Regia tesoreria di Mogadiscio apposita contabilità speciale intestata al Commissariato generale dell'Oltregiuba.

II.

Alla fine di ogni decade, la filiale di Chisimaio comunicherà telegraficamente alla Regia sezione di tesoreria di Mogadiscio, l'ammontare degli introiti e quello degli esiti di tesoreria effettuati durante la decade, che la Sezione includerà nelle proprie contabilità agli effetti del fondo di dotazione. I documenti relativi saranno inviati mensilmente ad ogni partenza di piroscafo per Mogadiscio.

III.

Per il servizio di introiti e di esiti di tesoreria a Chisimaio, viene aggiunta al fondo di cassa per il disimpegno del servizio di Regia tesoreria nella Somalia Italiana considerato all'art. 2 della Convenzione approvata con R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1660, una dotazione di un milione e mezzo di lire, nella qual somma vanno comprese le valute metalliche — oro e argento — che possano essere incassate a Chisimaio.

Qualora questa somma in lire scenda al di sotto di un milione, si dovrà provvedere a reintegrarla.

IV.

La Banca d'Italia potrà considerare come riserva metallica agli effetti della sua circolazione, il fondo in oro e in argento dipendente dagli incassi di tesoreria a Chisimaio.

Gli scellini del Kenia saranno calcolati in ragione di 1/20 di sterlina a 25 e 15.

V.

La Banca godrà della franchigia postale e telegrafica per i rapporti fra la filiale di Chisimaio e la Sezione di tesoreria di Mogadiscio.

VI.

Oltre alla franchigia di cui godono le spedizioni di valute cartacee per le Sezioni di tesoreria nelle Colonie, in sostituzione delle agevolezze concesse dalla normale 60 del Bollettino del tesoro per l'anno 1895, non più in vigore, la Banca d'Italia usufruirà per le spedizioni di valute metalliche a Chisimaio, della riduzione del 75 per cento già concessa dalle Società esercenti linee sovvenzionate.

Il Ministero delle colonie rimborserà alla Banca la spesa in ragione del 25 per cento, nonchè le spese di assicurazione così per gli invii di valute metalliche come per quelli di valute cartacee in franchigia

La presente convenzione, stesa in tre esemplari, venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il Ministro per le finanze quest'oggi, 27 agosto 1925, e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

GIUSEPPE VOLPI.
P. LANZA DI SCALEA.
BONALDO STRINGHER.

Alessandro Cersa, teste.
Riccardo Astuto, teste.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 28

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	93 14	Belgio	113 10
Londra	120 655	Olanda	9 98
Svizzera	478 26	Pesos oro (argentino)	23 25
Spagna	351 14	Pesos carta (argent.)	10 23
Berlino	5 912	New-York	24 821
Vienna (Shilling)	3 505	Russia	127 80
Praga	73 92	Belgrado	44 15
Dollaro canadese	10 80	Budapest (Pengkos)	4 37
Romania	24 80	Oro	478 93

Media dei consolidati negoziati a contanti.
Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 425
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 425
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 41).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 30 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Rizzo Almerinda fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 140, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — Data della ricevuta 18 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Pace Not. Giacomo fu Antonino, domiciliato a Monte S. Giuliano, per conto della Chiesa Parrocchiale Madrice di Monte S. Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita L. 10, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificati.

(*1ª pubblicazione*). (Elenco 41-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute provvisorie relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 2221 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 8 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione Tesoreria di Potenza — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Pietrafesa Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico certificato di deposito: 1 — Capitale 5000 consolidato 3.50 per cento.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 3084 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 24 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Filiale Banca d'Italia di Palermo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Renée Rouff vedova Lecerf — Titoli del Debito pubblico certificato di deposito: 1 — Rendita 3710 consolidato 3.50 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a professore non stabile per le cattedre di zootecnia ed ezoognosia e di industrie agrarie presso l'Istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;

Visto il R decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli istituti stessi;

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alle cattedre seguenti nell'Istituto superiore agrario di Portici:

1° Zootecnia ed ezoognosia;

2° Industrie agrarie.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi per i migliori tipi di motopescherecci.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Udito il Comitato consultivo della pesca;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un pubblico concorso a quattro premi, l'uno di primo grado di L. 150,000, due di secondo grado di L. 75,000 ciascuno ed il quarto di terzo grado di L. 50,000, da conferirsi alle ditte, società, o privati armatori, che fino al 31 dicembre 1928, abbiano messo o mettano in uso i migliori tipi di pescherecci, muniti di motore a combustione interna, preferibilmente a nafta, e di costruzione nazionale, ed esercenti isolatamente la pesca a strascico.

Art. 2.

Saranno anche ammesse al concorso le ditte, società e privati armatori che abbiano sistemato o sistemino per la pesca, scafi in precedenza adibiti ad altri usi, salva l'osservanza delle altre condizioni stabilite dal precedente articolo

Art. 3.

La valutazione dei requisiti dei singoli motopescherecci sarà fatta sulla base degli elementi che seguono, considerati separatamente, ed in reciproca relazione:

a) forma e costruzione dello scafo;
b) stazza;
c) tipo e potenza dell'apparato motore;
d) impianti ed arredi di bordo, con particolare riguardo agli impianti frigoriferi;
e) regolarità ed economicità di esercizio;
f) produttività.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere stese su carta da bollo da L. 3, e pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale della pesca) non oltre il 15 gennio 1929.

Esse saranno corredate della descrizione di ciascun motopeschereccio, dei certificati rilasciati dalle competenti Capitanerie di porto, comprovanti la data di inizio di esercizio della pesca, del certificato di collaudo del Registro navale italiano, e di ogni altro documento che ciascun concorrente ritenga di presentare.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

La Commissione avrà facoltà di chiedere ai concorrenti ogni altro dato ed informazione che le occorra per formulare il proprio giudizio, di visitare, o far visitare, i motopescherecci, e di assistere, o far assistere, ad operazioni di pesca.

L'assegnazione dei premi sarà fatta non oltre il mese di aprile 1929.

Art. 6.

La spesa pel pagamento dei premi, per complessive L. 350,000, sarà imputata al capitolo 160 resti del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.